



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**Prot.**

**Proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo”.**

Visto l'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “*Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;

Viste le disposizioni attuative contenute nell'articolo 8 del suddetto decreto e, in particolare i termini fissati per l'avvio della fase sperimentale della tenuta dei registri con modalità telematiche, nonché il termine del 30 giugno 2016 a decorrere dal quale i registri medesimi possono essere tenuti esclusivamente secondo tale modalità;

Visto il decreto n. 1114 del 30 dicembre 2015 relativo alla proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo”;

Tenuto conto che le principali Organizzazioni di categoria hanno chiesto di poter prorogare i termini entro i quali i registri stessi sono tenuti esclusivamente con modalità telematiche, onde prolungare il periodo di sperimentazione e consentire un più agevole passaggio dal sistema cartaceo a quello telematico, evitando aggravii per le imprese che operano nel settore vitivinicolo;

Considerato che è stata avviata la fase di sperimentazione da parte dell'impresa avendo la disponibilità del registro telematico di prova sul portale <http://mipaaf.sian.it>, con il quale gli operatori di settore possono esercitarsi e prendere ulteriore confidenza con le funzionalità dei registri telematici, a prescindere dalla modalità telematica scelta (*on-line/web-service*);

Considerato che dalla sperimentazione effettuata emerge l'esigenza di consentire alle imprese del settore di disporre di un congruo periodo di tempo per adeguare i propri sistemi informatici alla modalità *web-service* nonché per acquisire maggiore pratica da parte degli operatori che utilizzeranno il servizio in modalità on-line;

Ritenuto di dover consentire un più agevole passaggio dal sistema cartaceo di tenuta dei registri a quello telematico, nel rispetto dei principi di semplificazione e modernizzazione degli oneri a carico delle imprese agroalimentari perseguiti dal



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

legislatore per il rilancio del settore agricolo, nonché di tener conto che durante il periodo della vendemmia l'introduzione di un nuovo sistema di registrazione potrebbe essere problematico per le imprese del settore;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare i termini di cui all'articolo 8, commi 1, 3 e 4, del decreto ministeriale del 20 marzo 2015, n. 293, al fine di meglio disciplinare il passaggio dal sistema cartaceo a quello telematico di tenuta dei registri del settore vitivinicolo;

DECRETA

Articolo unico

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, le parole "30 giugno 2016" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016".
2. All'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto 20 marzo 2015, n. 293, le parole "dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle parole "dal 1° gennaio 2017".

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

18 MAG. 2016

Roma, li \_\_\_\_\_

IL MINISTRO

Vow